

Giuseppe de Vergottini  
Ordinario nella Università di Bologna

Note trasmesse a corredo di quanto esposto nella Audizione del 11 dicembre 2006

#### Premessa

Il proposito dichiarato dell'indagine è quello di acquisire opinioni sullo stato dell'attuazione della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e sulle prospettive del dibattito in corso. Pare quindi chiaro che l'orientamento che si sta seguendo non ignora la domanda di ulteriori interventi di riforma ma intende tuttavia circoscriverli a limitati aggiustamenti del testo costituzionale quale è uscito dalla revisione del 2001. In tal senso è chiara la volontà politica dell'attuale maggioranza e del Governo, come è emerso nell'intervento del Ministro per i rapporti col Parlamento Chiti del 20 ottobre scorso e nell'intervento dell'onorevole Boato nella stessa data. Si vuole evitare che si apra un dibattito che conduca a porre in discussione altre parti della Costituzione col rischio di replicare il non brillante precedente della ultima riforma del centrodestra naufragata con l'esito del *referendum* del giugno 2006. L'opinione di chi scrive propende per considerare non chiuso il problema delle riforme che vadano oltre l'ambito formale del Titolo V e, in vista di futuri interventi, verte soprattutto sulla idea di introdurre un procedimento superaggravato di revisione in aggiunta a quello attualmente contemplato dall'articolo 138.

#### **Rimane in prospettiva il problema delle riforme**

A quest'ultimo riguardo, occorre premettere una considerazione di carattere metodologico: il proposito politico di bloccare riforme che vadano al di là di modesti ritocchi del testo costituzionale, circoscritti alla risoluzione di alcune inadeguatezze della legge costituzionale 3/2001 e finalizzati alla formalizzazione delle sostanziose correzioni apportate in questi anni dalla Corte Costituzionale, è destinato all'insuccesso. In altre parole, il piccolo cabotaggio potrebbe forse apparire sufficiente per affrontare una sorta di emergenza nei rapporti Stato/Regioni di breve periodo, senza con ciò tacitare l'eventuale esigenza di "riforme organiche". I modesti ritocchi di cui si parla non risolveranno certo le criticità, ma soltanto ne rinverranno il superamento facendo permanere le insoddisfazioni causate dal parziale invecchiamento del testo costituzionale periodicamente emergenti.

Infatti, nelle audizioni svolte col concorso di esponenti delle autonomie, delle professioni, dei sindacati, è emersa in modo non marginale la inadeguatezza della riforma del 2001, in particolare per quanto riguarda la mancata previsione della camera delle autonomie territoriali. La questione è significativamente percepita ben oltre le sole speculazioni accademiche. In diversi interventi è apparsa chiara la insoddisfazione per la carenza della camera delle autonomie territoriali, in altri è stata evidente la consapevolezza che il problema della riforma del Senato al fine di dare voce agli interessi regionali resta attuale ed irrisolto. Sappiamo che l'argomento è molto delicato e che l'introduzione di un Senato esclusivamente composto da rappresentanti delle comunità territoriali, sarebbe riforma sgradita ai senatori in carica di qualsiasi orientamento politico. Gli espedienti che erano stati in proposito escogitati nel testo della riforma del centrodestra bocciata dal *referendum* avevano, tra l'altro, lo scopo di non precludere la candidatura di soggetti che avessero già svolto un mandato politico parlamentare.

La riforma dell'attuale bicameralismo paritario investirebbe il ruolo complessivo del Parlamento nel quadro della forma di governo e pertanto toccherebbe necessariamente un ambito più esteso di quello del Titolo V, sicché la determinazione politica di non debordare dal Titolo V induce a pensare che nell'immediato non se ne farà nulla. Ma in merito diviene inevitabile interrogarsi sulla

possibilità di mettere a regime i rapporti Stato/Regioni limitandosi a disquisire sugli elenchi di competenze e affannandosi alla ricerca di espedienti che assicurino la garanzia della leale collaborazione senza ripensare seriamente i principi strutturali della rappresentanza degli interessi politici territoriali nel ganglio del potere legislativo centrale. Solo in tal modo, infatti, si potrebbe dare dignità al ruolo delle autonomie soddisfacendo correttamente l'aspettativa delle Regioni: la camera degli interessi territoriali sarebbe il punto di arrivo del processo di faticosa e contraddittoria affermazione delle autonomie a prescindere dai profili meramente nominalistici della forma di stato; regionale o federale che sia la denominazione, quello che dovrebbe contare è la sostanza dei rapporti centro/periferia, destinati a conquistare un ruolo equilibrato solo se trattati in una camera parlamentare, non essendo sufficienti e costituzionalmente in alcun modo garantite le relazioni oggi assicurate dal sistema delle conferenze. Quindi, come le audizioni confermano, vengono in realtà attese riforme che vanno ben oltre il semplice ritocco del Titolo V nella versione del 2001.

Si potrebbe obiettare che nel corso delle audizioni precedenti si è tenuto conto della esigenza di dare una sede di rappresentanza agli interessi regionali attraverso due vie: l'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 3/2001 tramite integrazione della commissione bicamerale per le questioni regionali con i rappresentanti delle autonomie territoriali e la razionalizzazione del sistema delle conferenze.

Si tratterebbe, a ben vedere, di un *espediente sostitutivo* della mancanza della riforma della seconda camera, benché al momento la situazione appaia tutt'altro che destinata a ottenere esiti soddisfacenti.

In primo luogo, preme sottolineare che non è chiaro a quale livello normativo verrebbe individuato il congegno di collegamento fra Regioni e Stato. Oggi la integrazione della commissione per le questioni regionali è contemplata da una legge costituzionale ma non è inserita in Costituzione e l'articolo 11 della legge citata è norma transitoria. Il sistema delle conferenze è previsto da fonti subcostituzionali e, da quanto al momento consta sapere, l'idea del Governo è semplicemente quella di presentare una iniziativa di legge ordinaria che riordini il sistema quale si è sedimentato negli anni. La relazione illustrativa al disegno di legge delega per l'istituzione e la disciplina della nuova Conferenza Stato-Istituzioni territoriali afferma che la nuova iniziativa intende ribadire che le conferenze sono «la sede istituzionale in cui trova attuazione il principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni, ed enti locali» e prende atto del dato di fatto per cui il sistema delle conferenze «non ha impedito finora il contenzioso in Corte Costituzionale», però assolutamente non fornisce elementi in base ai quali lasciare comprendere che il fallimento delle conferenze quali sedi in cui evitare le incomprensioni e gli attriti fra i protagonisti del potenziale rapporto collaborativo verrebbe superato dalla nuova normativa. Il disegno di legge razionalizza l'esistente ma non pare in grado di garantire la funzionalità esauriente della collaborazione.

Siamo piuttosto lontani da risolutive forme di attribuzione di concreta dignità costituzionale ai congegni di collegamento Stato/Regioni, pur se sostitutivi di una inesistente camera degli interessi territoriali. La prima questione sospesa, dunque, è quella della *fonte* maggiormente idonea alla razionalizzazione di simili collegamenti. L'altra questione, molto dibattuta nelle audizioni e tuttora alquanto confusa, è quella dei soggetti o delle entità che dovrebbero far parte della commissione bicamerale integrata (i consigli regionali o anche gli esecutivi?): si è fatta strada l'idea che la commissione sarebbe la sede di incontro fra Parlamento e consigli regionali mentre le giunte regionali si confronterebbero col Governo nella conferenza. In realtà, su questi argomenti le opinioni manifestate sono state molte e diversificate ma non si è ancora compreso se qualcuno sarà in grado di fare una proposta organica. Quello che risulta certo è che sul punto *non ci sarebbero proposte di modifica del testo costituzionale* di iniziativa della maggioranza e del Governo, negandosi in tal modo l'esigenza che il sostituto della seconda camera debba essere disciplinato a livello costituzionale. Se le cose stanno in questi termini, l'impressione è che nonostante eventuali interventi a livello di legge ordinaria la situazione non dovrebbe sensibilmente mutare rispetto a quella odierna.

## Quali riforme al di là del Titolo V

Si è fatto riferimento al bisogno di intervenire sui criteri di formazione e sulle funzioni della seconda camera in quanto il tema è strettamente legato alla concezione dei rapporti Stato/Regioni e quindi al nucleo delle questioni che sono oggetto diretto delle audizioni. Eppure è di tutta evidenza che vi sono altre parti della Costituzione, estranee al Titolo V, che richiederebbero interventi di aggiornamento non marginali e su cui da diverse parti si sono suggeriti interventi di riforma. Si pensi alla assenza della clausola europea, ormai presente in molti testi revisionati, quali quello francese, tedesco, austriaco, nonché alla opportunità di superare il faticoso ricorso alla interpretazione del tutto creativa dell'articolo 11 della Costituzione. Si pensi anche alla assenza di una clausola che legittimi l'invio delle missioni militari all'estero, alla mancata disciplina di alcuni diritti, quali quello alla riservatezza o all'ambiente, all'invecchiamento dell'articolo 21 che ignora un quarantennio di evoluzioni del diritto dell'informazione e della comunicazione. Si ricordi inoltre il nutrito dibattito svoltosi sul premierato e sugli auspicati emendamenti della forma di governo, coinvolgenti il potere di revoca dei ministri, la sfiducia costruttiva, lo scioglimento anticipato. Si aggiunga quanto è emerso in questi anni, dopo la legislazione elettorale maggioritaria e la bipolarizzazione, sull'utilità di un rafforzamento delle garanzie, sulla mancanza di uno statuto dell'opposizione e sulla esigenza di costituzionalizzazione delle autorità di garanzia. Probabilmente non sarebbe difficile stilare un elenco delle carenze dell'attuale testo costituzionale che potrebbero essere razionalmente superate pur mantenendo fede ai principi di fondo del costituente. Ovviamente, tutto questo non porta a negare che esista un importante spazio per riforme da compiersi con legge ordinaria le quali, una volta introdotte, potrebbero influenzare in modo significativo il funzionamento complessivo del sistema. Si può menzionare la richiesta di ripensare la attuale legge elettorale, questione su cui il dibattito è aperto anche per impulso della iniziativa diretta a sottoporre la legge a *referendum* abrogativo. Infine, è opportuno richiamare l'attenzione sulla grave inadeguatezza della attuale disciplina della legge finanziaria, disciplina manifestatasi assai insoddisfacente e tale da condurre ad attuazioni del tutto distorte del rapporto maggioranza/opposizione e ad una aberrante distruzione di ogni razionalità del procedimento legislativo quale disciplinato dalla attuale Costituzione.

L'alternativa tra cultura del mantenimento e cultura del cambiamento del testo costituzionale.

A questo punto appare necessario riflettere sulla esigenza di superare un tabù familiare a parte della cultura politica e costituzionalistica italiana: quello secondo cui cambiare il testo costituzionale sarebbe come tradire il proposito del costituente e sostanzialmente violare i principi informatori della Costituzione quali configurati dall'originario patto di fondazione dell'attuale ordinamento. Qui occorre fare uno sforzo di obiettività e riconoscere che il cambiamento del testo costituzionale -quando la realtà dei rapporti presenti nella società politica lo richiedano con insistenza- non deve essere visto come un tradimento delle radici costituzionali. Da un sintetico esame comparativo emerge come la modificabilità del testo formale della costituzione sia principio pacificamente accolto dagli ordinamenti contemporanei, che tuttavia si preoccupano di assicurare il rispetto dei principi quadro caratterizzanti. E ciò anche se talvolta si nota una resistenza ad operare adeguamenti formali alla mutata realtà politico-costituzionale, resistenza spesso implicante il ricorso a tecniche compensative della mancata revisione formale tramite modifiche adeguatrici in via interpretativa ad opera dei giudici, come avvenuto in Italia con la giurisprudenza costituzionale che ha creativamente rielaborato parte del Titolo V, o tramite la formazione di convenzioni che consentano un adeguamento alla nuova realtà fattuale pur in vigenza di normative formali insufficienti.

La questione assume profili diversi a seconda che la ipotetica esigenza di procedere a modifica formale del testo costituzionale investa singole clausole costituzionali senza intaccare profili

caratterizzanti dell'ordinamento o che invece investa istituti sensibili o intere parti del testo costituzionale. In altre parole, appare differenziabile la valutazione a seconda che si verifichino i presupposti di una revisione ordinaria o di una revisione totale, secondo quanto previsto in costituzioni quali quella svizzera, spagnola e austriaca.

La necessità di ricorrere a tecniche compensative è ben nota alla esperienza italiana, dove oltre al ruolo della giurisprudenza e delle prassi convenzionali vanno ricordate le modifiche apportate dagli interventi referendari e dalla legislazione ordinaria. Si pensi al significato dell'intervento referendario sulla legge elettorale del Senato nel 1993 e alla influenza indiscutibile delle successive modificazioni della legislazione elettorale sull'operare pratico della forma di governo. In particolare dobbiamo richiamare come esempio del tutto probante l'incidenza che ha avuto il referendum abrogativo e la conseguente azione del legislatore sulla legislazione elettorale, pur senza interventi che toccassero le norme formali del testo costituzionale. A causa del referendum e della legislazione derivatane era possibile riscontrare una profonda modifica della forma di governo, in quanto veniva rimosso quel principio proporzionalistico che per decenni era stato utilizzato nella legislazione elettorale per il Parlamento, per i consigli regionali, per il parlamento europeo, per il CSM, ed era stato considerato quale principio/valore caratterizzante la costituzione materiale italiana, condizionante l'equilibrio dei rapporti corpo elettorale-parlamento- governo, con pesanti ricadute sul principio di imparzialità della pubblica amministrazione, a causa della sua degenerazione lottizzatrice, e sui cittadini. La valorizzazione del proporzionalismo costituiva anche uno dei più sicuri presupposti per una lettura in chiave consociativa della Costituzione in sede di attività parlamentare con particolare ricaduta sulle modalità di assunzione delle decisioni di indirizzo.

Il referendum e la successiva legislazione ordinaria, pur senza incidere formalmente sul testo costituzionale, hanno rimosso dall'ordinamento costituzionale il principio proporzionale aprendo problematicamente la strada all'introduzione del maggioritario e agevolando un mutamento nei rapporti fra organi costituzionali evidenziato dall'affermarsi della bipolarizzazione con alternanza fra maggioranza e opposizione. Al tempo stesso, gli interventi ricordati non sono stati accompagnati da modifiche formali delle norme costituzionali relative al Governo. Per ragioni note che qui non è dato riepilogare, è rimasta inesausta l'esigenza da tempo sentita di un ripensamento organico del ruolo del Presidente del Consiglio e dei suoi poteri, con particolare riferimento alla revoca dei ministri e allo scioglimento delle camere. La materia è stata oggetto di riflessione e di puntuali iniziative legislative provenienti dalle opposte parti politiche, è stata affrontata nel lavoro delle commissioni bicamerali e ha costituito oggetto di voto ai sensi dell'articolo 138 in occasione dell'ultimo naufragato tentativo di revisione. La questione sembrerebbe matura per una conclusiva decisione.

Resta quindi il dato difficilmente negabile della permanenza di una aspettativa di "grande riforma" che non viene soddisfatta non tanto perché in linea di principio contraria a Costituzione (malgrado alcuni dei contenuti e delle formulazioni della riforma votata dal centrodestra nel 2005 siano stati valutati come incostituzionali), quanto perché a livello politico è prevalsa la riluttanza a procedere a (radicali) revisioni formali delle complesse intese raggiunte inizialmente in sede costituente. Di conseguenza si preferisce continuare sulla strada dei compromessi interpretativi che sfruttano elasticità e capacità di adattamento del testo costituzionale ma che, come tutti i compromessi, non sono in grado di accantonare quei problemi la cui soluzione richiede un cambiamento esplicito di regole formali.

#### La revisione totale

Quando la revisione concerne, dal punto di vista qualitativo, istituti interessanti il ruolo del cittadino e di suoi diritti e l'ordinamento politico dello Stato o, dal punto di vista quantitativo, larghe parti del testo costituzionale, affiora il problema della titolarità della legittimazione ad intervenire sulle scelte del costituente originario. In altre parole, si presentano situazioni in cui il ricorso alla revisione dimostra come pur non facendosi appello al potere costituente, in quanto

l'edificio costituzionale rimane il medesimo, gli interventi assumono una portata radicale o almeno sono considerati tali dai soggetti politici. La revisione totale qualifica una forma di revisione diversa dalla forma ordinaria di revisione identificante l'emendamento di puntuali clausole costituzionali. In ordinamenti quali quello svizzero (articolo 193), spagnolo (articolo 168), austriaco (articolo 44), la revisione totale è contemplata dalla stessa costituzione come procedimento speciale rispetto a quello ordinario che riguarda la generalità dei casi diversi da quello della revisione totale.

Nell'ordinamento spagnolo, alla riforma totale è assimilata la revisione del titolo relativo ai principi politici fondamentali, di quello relativo ai diritti fondamentali ed alle libertà pubbliche, di quello relativo alla corona. Il procedimento comporta una fase di iniziativa che non si differenzia da quella propria del procedimento di revisione ordinaria e che si sviluppa secondo il criterio della doppia legislatura. Le camere ricevute il progetto di revisione lo deliberano in sede di approvazione preliminare a maggioranza dei due terzi (di poco superiore a quella dei tre quinti prescritta nel procedimento ordinario). Esse vengono poi sciolte e quelle successive devono ratificare la scelta di massima delle precedenti e intraprendere la elaborazione del nuovo testo costituzionale. Inizia così la discussione dettagliata e la redazione del testo fino alla approvazione finale con la maggioranza dei due terzi. Viene infine prevista la sottoposizione necessaria a referendum, in modo da realizzare una integrazione fra delibera dell'organo rappresentativo e delibera popolare. Qui si ha, invero, un doppio voto popolare: l'uno inteso ad incidere sulla rappresentanza politica (elezioni generali), anche in connessione agli orientamenti che partiti e candidati manifestano circa il progetto di revisione, l'altro specificamente orientato al solo esame della proposta di revisione. Nel procedimento ordinario non vi è ricorso all'intervento articolato sulle due distinte legislature e il referendum è rimesso all'eventuale richiesta di un decimo dei componenti di una delle due camere.

Nell'ordinamento svizzero, fin dalla costituzione del 1874 si prevedeva che "la Costituzione federale può essere riformata in ogni tempo totalmente o parzialmente", previsione oggi contemplata dall'articolo 192, comma 1. Il procedimento di revisione totale può essere promosso da un certo numero di cittadini o da una sola delle due camere, nel qual caso viene sottoposto agli elettori un quesito preliminare sulla opportunità di procedere alla revisione totale, quesito che ha esito favorevole ove approvato dalla maggioranza dei voti espressi. Nell'ipotesi di parere favorevole del corpo elettorale si procede secondo il sistema della doppia legislatura: scioglimento e sottoposizione del progetto di riforma alle camere neoelette. Quando invece l'iniziativa di revisione parte da delibera bicamerale conforme non c'è sottoposizione preliminare al vaglio dell'elettorato e non c'è scioglimento anticipato. La fase finale del referendum confermativo obbligatorio è comune a entrambe le ipotesi, oltre che per le revisioni ordinarie. La riforma è approvata se ottiene il consenso della maggioranza dei votanti e dei Cantoni.

Dato comune agli esempi citati è la suddivisione del procedimento in due fasi parlamentari, una diretta a valutare l'iniziativa di massima della revisione, seguita da scioglimento, l'altra di conferma della scelta iniziale da parte del parlamento rieletto, fino al voto finale del progetto. Conclusa la fase parlamentare, segue necessariamente quella del voto referendario confermativo o meno del lavoro parlamentare. Infatti, considerata l'ampiezza o comunque l'essenzialità degli istituti coinvolti nella revisione totale, si è fatta strada la convinzione che debba essere il titolare del potere sovrano ad essere coinvolto in modo inequivoco nella decisione di riforma.

Storicamente l'inserimento necessitato del corpo elettorale in sede referendaria nel procedimento di revisione è già avvenuto ripetutamente in Italia con le leggi costituzionali che hanno istituito le commissioni bicamerali incaricate di procedere a "grandi riforme". Tali leggi hanno introdotto a titolo temporaneo procedimenti straordinari di revisione. In altre parole, una tecnica in parte simile a quella prevista per la revisione totale in altri ordinamenti è già stata sperimentata a livello di previsione normativa, anche se in concreto non c'è stata occasione per far svolgere la consultazione referendaria. Quanto al metodo vi è tuttavia una significativa differenza fra quanto avvenuto in Italia rispetto a quanto previsto in altre esperienze costituzionali. Da noi il procedimento di revisione differenziato ha avuto natura straordinaria e non è stato inserito quale procedimento speciale in modo permanente nel testo costituzionale, a differenza di quanto contemplato in altri

ordinamenti.

## **Il procedimento differenziato sulle grandi riforme**

L'assenza di normative stabili che affrontino il tema del metodo da seguirsi per giungere a "grandi riforme" appare oggi una preoccupante lacuna del testo costituzionale. E questo, si badi, alla luce dell'esperienza dei dibattiti svoltisi a livello politico e dottrinale e degli esiti delle precedenti esperienze di riforme volte a modificare larghe parti della Costituzione

La mia netta convinzione è che occorrerebbe cogliere l'occasione per domandarsi se il procedimento offerto dall'attuale articolo 138 sia tale da meritare di essere conservato inalterato o se piuttosto non sia necessario impostare un diverso metodo, distinguendo in modo netto la revisione/emendamento di clausole puntuali dalle revisioni organiche o "totali" del testo originario.

L'attuale formulazione può considerarsi idonea a emendamenti di puntuali clausole, però non soddisfa le esigenze proprie di revisioni di ampia portata. In effetti l'esperienza del passato conferma che nei due casi in cui si peroravano revisioni interessanti ampie porzioni del testo costituzionale, ossia coinvolgenti istituti ritenuti qualificanti, si è sentito il bisogno di congegnare un procedimento differenziato escludente la facoltatività/eventualità del *referendum* popolare confermativo delle scelte parlamentari prevedendolo invece come necessario. In tali casi la modifica al testo del 138 veniva ottenuta tramite la tecnica della deroga temporanea al testo costituzionale con introduzione di meccanismi innovativi destinati ad essere riassorbiti all'esaurirsi del procedimento attivato. Le leggi di rottura costituzionale introducevano quindi *procedimenti precari* di revisione che comportavano l'obbligatorio intervento del "sovrano" per verificare, confermando o respingendo, la determinazione del corpo rappresentativo.

Il fatto è che, una volta ammesso che l'intervento referendario non possa rimanere soltanto eventuale a fronte di riforme organiche, non si è fatto l'ulteriore passo di costituzionalizzare un procedimento rinforzato dalla previsione della necessità del *referendum* per qualsiasi futura vasta riforma. Ci si limita qui a portare l'attenzione sulla sola opzione del *referendum* obbligatorio, in quanto criterio già introdotto con le precedenti leggi di rottura del 1993 del 1997 e in quanto la prospettiva del ricorso alla duplice legislatura non pare oggi di immediata praticabilità, oltre che essere stata in via di principio rifiutata ai tempi della Costituente. Probabilmente sarebbe opportuno prevedere la presentazione ai votanti nella consultazione referendaria di più quesiti ove la materia sottoposta al loro vaglio non fosse omogenea; a tale fine, potrebbe prescriversi il requisito della unità di materia per la ricevibilità dell'iniziativa di revisione oppure concepirsi un giudizio di ammissibilità del *referendum* costituzionale da parte della Corte costituzionale sulla falsa riga di quello vigente per il *referendum* abrogativo. Ma qui si entrerebbe già nel dettaglio delle proposte di riforme dal 138 da studiarci. E' questo dunque il passo che il Parlamento dovrebbe prima o poi aver la volontà di compiere. E ciò perché talune esigenze di profonda riforma, al momento accantonate, potrebbero riemergere, siano esse riferibili alla introduzione della camera territoriale, al premierato, alla clausola europea e via dicendo.

La proposta di introdurre ulteriori forme di aggravamento nella procedura revisionale, tra l'altro, di per sé non è nuova. Vale la pena ricordare che in occasione dei lavori della bicamerale D'Alema e di iniziative legislative successive si sono affacciate ipotesi di strumenti che per le riforme organiche suggerivano maggioranze aggravate, scioglimento del parlamento in cui veniva fatta la proposta di revisione e votazione della stessa nel parlamento successivo secondo il sistema della doppia legislatura, proposizione di quesiti differenziati in occasione del *referendum* popolare, ricorso alla doppia maggioranza dei votanti e delle regioni per le questioni interessanti le competenze regionali e la forma di stato, esclusione della clausola preclusiva del *referendum*.

Oggi, dopo il contrasto fra le parti politiche sulla riforma respinta dal *referendum* del giugno scorso, mi pare che le reazioni che si sono manifestate circa un ripensamento del metodo della revisione

vertano soprattutto sulla proposta di aumentare la percentuale di voti necessari per la delibera parlamentare in modo da assicurare sempre una alta maggioranza che imponga una confluenza di consensi sul progetto di riforma atta a superare l'area della maggioranza di governo. Resta in questo caso l'incognita di quale dovrebbe essere il ruolo del *referendum* in simili circostanze in quanto è evidente che la consultazione referendaria difficilmente si concilierebbe col raggiungimento di un altissimo consenso in Parlamento. L'idea poi di imporre l'obbligatorietà della consultazione, chiedendo sempre una verifica da parte del sovrano, finirebbe per essere scartata in quanto non sarebbe credibile preconstituire una ipotesi di conflitto fra rappresentanti e rappresentati che potrebbe condurre, come è evidente, allo scioglimento anticipato ove il risultato referendario smentisse la volontà espressa da una ampia maggioranza parlamentare.

Forum di Quaderni Costituzionali

stituzionali